



**Parte seconda - N. 222**

**Anno 53**

**16 settembre 2022**

**N. 274**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1520

**Approvazione del Regolamento di Settore per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna** 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1521

**Approvazione del Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese per le stagioni venatorie 2022/23 e 2023/24** 18

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE 13 SETTEMBRE 2022, N. 17165

**Approvazione del Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie e delle relative attività di svolgimento proposto dal raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena** 27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1520

**Approvazione del Regolamento di Settore per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*(omissis)*

delibera

1) di approvare Regolamento di settore per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po e inviato con nota acquisita agli atti ns. prot. n. 625028/2022, secondo il testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

2) di pubblicare il Regolamento di cui all'Allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32 comma 4 della LR 6/2005;

3) di pubblicare il Regolamento sul sito web della Regione al link: [https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg\\_parchi/regolamenti-dei-parchi-regionali](https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg_parchi/regolamenti-dei-parchi-regionali);

4) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente completo di cartografia del Parco interattiva, al fine di facilitarne la consultazione e di darne adeguata evidenza pubblica;

5) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

**Allegato A****REGOLAMENTO DI SETTORE PER L'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA – ADEGUAMENTO**

(comma 2, art. 38, Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 6)

**ART. 1****MODALITA' E ACCESSO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE**

**1.1** L'esercizio venatorio nelle aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, individuate nelle province di Ferrara e Ravenna, è consentito esclusivamente con le modalità e i limiti del presente Regolamento.

**1.2** Nelle aree contigue l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, entro i limiti di densità numerica prestabiliti.

**1.3** Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) ricomprese nelle aree contigue, l'accesso viene riconosciuto esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art 43 della L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e dalle Direttive Regionali specifiche vigenti.

**1.4** Per le giornate di caccia nel territorio di tutte le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, è fatto obbligo di utilizzare il tesserino di caccia controllata, come stabilisce il Calendario venatorio per la selvaggina migratoria e stanziale abbattuta nei limiti previsti dal Calendario stesso e dalla presente regolamentazione.

**ART. 2****AREE CONTIGUE, INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEI SUB-COMPENSORI O ZONE OMOGENEE**

**2.1** Il territorio ricadente in area contigua del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna viene suddiviso in Sub-compensori o zone omogenee, individuati in via preliminare, come di seguito riportato:

• **SUBCOMPENSORIO N° 1 (PP1 Ferrara) "CODIGORO-MESOLA-GORO"**

Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Goro, Mesola, Codigoro e Comacchio, comprendente i territori asciutti e vallivi siti nei Comuni di Codigoro, Mesola e Goro meglio identificati con i toponimi di Valle Pioppa e Vallazza, Sacca di Goro e Valli di Gorino, Taglio della Falce e campagna di Mesola fino al Po di Goro.

• **SUBCOMPENSORIO N° 2 (PP2 Ferrara) "COMACCHIO"**

Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Comacchio, Ostellato e Argenta, comprendente i territori asciutti e vallivi meglio identificati con i toponimi di Valle Nuova, Valle Cantone, Valle Bertuzzi, Valli Basse, Valle Trebba, Valle Pega, Valli di Comacchio e Circondariale Mezzano.

• **SUBCOMPENSORIO N° 3 (PP3 Ferrara) "ARGENTA"**

Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi del Comune di Argenta comprendente i territori agricoli e le zone umide meglio identificati con i toponimi Rotta Martinella e Campotto.

• **SUBCOMPENSORIO N° 4 (PP Ravenna) "RAVENNA-ALFONSINE-CERVIA"**

Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Ravenna, Alfonsine e Cervia comprendente i territori agricoli e zone umide nel Comune di Ravenna meglio identificati con i toponimi di Bassa del Bardello, Pineta San Vitale (Serraglio Cavalli e Tenuta Bonifica compresi), Bardello, Pirottolo, Buca del Cavedone, Pialassa della Baiona, Pialassa dei Piomboni, Valli meridionali Comacchio, territori agricoli siti nel Comune di Ravenna e Cervia, meglio identificati con i toponimi di Pineta di Classe e Pineta di Cervia (Bassona e Lunarda compresa).

**2.2** L'area interessata dal presente Regolamento è quella delle aree contigue al Parco così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia- Romagna vigenti. Nell'area di Parco (*Zone "A" di protezione integrale, Zone "B" di protezione generale, Zone "C" di protezione ambientale e Zone urbanizzate*) è vietata l'attività venatoria a norma di quanto previsto dal comma 3, art. 35 della L.R. n.6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii. e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Territoriali di Stazione del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.

**2.3** Le aree contigue al Parco e le zone omogenee soggette all'attività venatoria sono delimitate da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle riportano la dicitura "*Zona speciale di caccia in area contigua – divieto di caccia ai non autorizzati*" e sono realizzate a cura dell'Ente di Gestione. Le Aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) provvederanno a realizzare e posizionare le proprie tabelle nei territori di loro competenza.

**2.4** La gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue viene programmata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, la cui attuazione operativa potrà essere assicurata anche mediante apposite convenzioni con i comitati degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) territorialmente interessati, qualora l'area contigua venga inclusa, in tutto o in parte, nell'area di delimitazione dell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) contiguo. Qualora la gestione dell'esercizio venatorio sia affidata ad altro soggetto, compete in ogni caso all'Ente di Gestione dell'area protetta approvare l'elenco dei cacciatori che intendono accedere al prelievo venatorio all'interno dell'area contigua.

**2.5** Le aree descritte e citate nel presente articolo sono rappresentate nella cartografia allegata alla Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità n.46 del 13/05/2021 riprese nell'atto di approvazione e pubblicate sul BUR unitamente al testo del regolamento approvato.

### **ART. 3: SPECIE CACCIABILI**

**3.1** È consentito l'abbattimento delle specie faunistiche secondo il caniere giornaliero e stagionale stabilito dal Calendario venatorio regionale vigente.

### **ART. 4: PERIODI, GIORNATE E ORARI DI CACCIA NELLE AREE CONTIGUE**

**4.1** La stagione venatoria inizia (3° domenica di settembre) e termina (31 gennaio) come da Calendario venatorio regionale vigente. Nei siti di Rete Natura 2000 valgono le Misure di Conservazione generali e specifiche previste dalle norme sovraordinate e in particolare: è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*).

**4.2** L'esercizio venatorio alle specie faunistiche nelle aree contigue sarà consentito, nei limiti della stagione venatoria stabiliti dal Calendario venatorio regionale e fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento, nelle giornate di *giovedì, sabato e domenica* per il territorio ferrarese e di *lunedì, giovedì, sabato e domenica* per il territorio ravennate, secondo orari giornalieri che prevedono una chiusura anticipata rispetto a quelli del restante territorio regionale nei casi di seguito indicati. Fa

eccezione la zona umida o valliva "*Valli Meridionali di Comacchio*", ricadente in Comune di Ravenna di cui al *p.to 7.12*, nella quale l'esercizio venatorio sarà consentito negli orari e nelle giornate di *giovedì, sabato e domenica*. Nei siti Rete Natura 2000 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, corrispondenti a *giovedì e domenica*.

**4.3** Nelle aree contigue ricadenti nei diversi Sub-comprensori è sempre vietato recarsi a scopo venatorio nei terreni, e comunque nei siti prescelti di caccia, prima dell'orario prestabilito dal Calendario venatorio vigente, fatti salvi i casi espressamente indicati dal presente Regolamento o dal medesimo Calendario. Per la predisposizione o il raggiungimento/abbandono del sito, è consentito l'accesso da un'ora prima fino ad un'ora dopo, con fucile scarico e in busta o smontato, e il/i cane/i al guinzaglio.

**4.4** In tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, presenti all'interno dei siti Rete Natura 2000 è comunque vietata l'attività venatoria dopo le ore 14:30 qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio. Tale limitazione è riferita alla sola attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica.

**4.5** Le giornate di caccia effettuate all'interno delle aree contigue debbono essere segnate obbligatoriamente sul tesserino regionale di caccia controllata nelle forme in esso indicate, e sono considerate valide ai fini del conteggio del numero massimo di giornate per ogni settimana consentita dal Calendario venatorio vigente.

**4.6** Nelle aree pinetali, ricadenti nel Sub-Comprensorio n. 4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio la 2° domenica di ottobre e termina secondo il Calendario venatorio regionale; l'attività venatoria è consentita esclusivamente in forma vagante con l'uso di non più di 2 (*due*) cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle seguenti modalità ed orari:

- *lunedì, giovedì e domenica*, a partire dall'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente, fino alle ore 13.00; solo per i mesi di novembre, dicembre e gennaio, limitatamente alla giornata di *giovedì*, l'attività venatoria terminerà negli orari previsti dal Calendario venatorio regionale vigente.

**4.7** Nelle Aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) classificate a zone vallive, sono consentite non più di 2 (*due*) giornate non consecutive per ogni settimana, a norma delle specifiche Direttive regionali vigenti. Le giornate potranno essere n.3 in applicazione dell'art.6, comma 3, lettera c, della L.R. n.3 del 31 luglio 2020 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022".

**4.8** Nel Sub-Comprensorio n. 1 "*Codigoro-Mesola-Goro*", nel Sub-Comprensorio n. 2 "*Comacchio*" e nel Sub-Comprensorio n. 3 "*Argenta*", ricadenti in provincia di Ferrara, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale ed alla fauna migratoria è consentito a partire dall'orario previsto dal Calendario venatorio regionale vigente, e come esplicitato di seguito:

- dalla 3° domenica di settembre e per tutto il periodo consentito dal calendario venatorio vigente, nelle medesime giornate in cui è prevista la chiusura alle ore 13:00 per il restante territorio regionale (nel caso specifico per la fauna stanziale), l'attività venatoria dovrà terminare, in tutte le sue tipologie previste, alle ore 12:00;

- nel periodo successivo, e fino alla data del 31 gennaio, l'attività venatoria dovrà terminare alle ore 16:30.

**4.9** Nel Sub-Comprensorio n.4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*" in provincia di Ravenna, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle specie faunistiche acquatiche è ammesso a partire dal 1° giorno di ottobre.

**4.10** Nelle aree vallive, ricadenti nel Sub-Comprensorio n.4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio e termina secondo il Calendario venatorio regionale (rispettivamente 3° *domenica di settembre* e 31 *gennaio*) nelle seguenti modalità ed orari:

- *lunedì, giovedì, sabato e domenica*, a partire dall'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente, fino alle ore 16.00.

**4.11** Nelle aree agricole, ricadenti nel Sub-Comprensorio n°4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio e termina secondo il Calendario venatorio regionale (rispettivamente 3° *domenica di settembre* e 31 *gennaio*) nelle seguenti modalità ed orari:

- *lunedì, giovedì, sabato e domenica*, secondo l'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente.

**4.12** Nell'area denominata "*Canale Circondariale Mezzano*" ricadente nel Sub-Comprensorio n.2 "*Comacchio*", sarà consentito l'esercizio venatorio nelle seguenti modalità ed orari:

- da inizio ottobre e per tutto il periodo consentito dal calendario venatorio vigente, nelle medesime giornate in cui è prevista la chiusura alle ore 13:00 per il restante territorio regionale, l'attività venatoria dovrà terminare alle ore 12:00;

- nel periodo successivo, e fino alla data del 31 gennaio, l'attività venatoria dovrà terminare sempre alle ore 13:00.

**4.13** Al fine di garantire una maggiore tutela della fauna selvatica, delle produzioni agricole, dell'attuazione dei programmi di gestione ambientale, sviluppo e fruizione turistica od altre esigenze di pubblico interesse, il Comitato Esecutivo può adottare ulteriori provvedimenti limitativi.

#### **ART. 5: ADDESTRAMENTO DI CANI DA CACCIA**

**5.1** L'addestramento dei cani da caccia nelle aree contigue dei diversi Sub-comprensori del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti in provincia di Ferrara e Ravenna è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate, nei tempi, modalità ed orari previsti dal Calendario regionale vigente, e nelle sole giornate in cui è consentita l'attività venatoria, esclusivamente ai cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue (se non disponibile al momento, comunque della ricevuta di versamento effettuata in favore *dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po* per la stagione venatoria in corso).

**5.2** In base "REGOLAMENTAZIONI COGENTI IN TUTTE LE ZPS" contenute nella Deliberazione G.R. n. 1147 DEL 16/07/2018, in tutte le ZPS sono vietate, tra le altre, l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte alla procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore.

#### **ART. 6: CARNIERE**

**6.1** In tutte le aree contigue il carniere massimo giornaliero e stagionale consentito è quello previsto dal Calendario regionale vigente nella stagione venatoria in corso.

**6.2** Al fine del monitoraggio della pressione venatoria relativa ai prelievi di fauna selvatica stanziale e migratoria è obbligatorio annotare, all'interno degli appositi spazi del tesserino venatorio regionale, facendo riferimento alla casella corrispondente al Sub comprensorio assegnato (PP1 Ferrara, PP2 Ferrara, PP3 Ferrara, PP4 Ravenna) i singoli capi appena abbattuti, secondo le modalità previste dal vigente Calendario venatorio regionale per la stagione in corso.

**6.3** In dette zone, sono ritenute valide tutte le restanti prescrizioni del Calendario venatorio vigente nella stagione venatoria in corso.

**6.4** Nelle zone pinetali ricadenti nel Sub-comprensorio n. 4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia" è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento di solo 1 (*uno*) capo di selvaggina stanziale.

#### **ART. 7 MODALITA' SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO VENATORIO**

**7.1** In tutte le aree contigue classificate di terra (o agricole), pinete escluse (normate al successivo comma 7.17), l'esercizio venatorio alle specie faunistiche stanziali consentite, è ammesso soltanto in forma vagante in gruppi di non più di 3 (*tre*) cacciatori; per tale forma di caccia è concesso l'ausilio di 2 (*due*) cani da caccia siano essi da ferma, da cerca o da seguita, per ogni cacciatore, con un massimo

di 4 (*quattro*) cani per ogni gruppo di 3 (*tre*) cacciatori. Per la formazione del limite numerico di gruppo, sono considerati anche eventuali battitori, non cacciatori, partecipanti attivamente alle battute.

**7.2** Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C) e nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) ai quali è stato approvato dalla Regione un piano di gestione ai sensi del vigente Calendario regionale.

**7.3** In tutte le aree contigue classificate di terra (o agricole) l'esercizio venatorio alle specie faunistiche migratorie consentite, è ammesso sia in forma vagante che da appostamento fisso o temporaneo all'uopo prescelto, nel rispetto delle modalità e degli obblighi previsti dalla L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., dal Calendario venatorio regionale vigente e dal presente Regolamento.

**7.4** Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) valgono i limiti e le modalità gestionali particolari previsti dalle apposite direttive regionali vigenti e dall'art.6 comma 3 della L.R. n.3 del 31 luglio 2020.

**7.5** Limitatamente alle aree contigue ricadenti nel Sub-comprensorio n. 2 "Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti in provincia di Ferrara (denominato "PP2 Ferrara"), è fatto divieto l'utilizzo del cane da seguita e/o suo derivato.

**7.6** Per le giornate di caccia nel territorio di tutte le aree contigue, è fatto obbligo segnare la giornata utilizzando il tesserino di caccia controllata, come stabilito dal Calendario venatorio regionale e dal presente Regolamento.

**7.7** Nelle zone umide e vallive, di seguito individuate, è consentita l'attività venatoria secondo le modalità e limitazioni venatorie specifiche previste dal presente Regolamento:

a.1. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.1 (*Codigoro-Mesola-Goro*), denominata "*Sacca di Goro, Valli di Gorino e Taglio della Falce*" sita nei comuni di Codigoro, Goro e Mesola;

a.2. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Valli di Comacchio*", sita nei comuni di Comacchio ed Argenta;

a.3. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.4 (*Ravenna-Alfonsine-Cervia*), denominata "*Valli Meridionali di Comacchio*", sita in comune di Ravenna;

a.4. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Valle Nuova, Bertuzzi e Cantone*", sita in comune di Comacchio;

a.5. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Canale Circondariale Mezzano*", sita in comune di Ostellato;

a.6. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.4 (*Ravenna-Alfonsine Cervia*), denominata "*Pialassa della Baiona*" e "*Pialassa dei Piomboni*", sita in comune di Ravenna.

**7.8** Nelle aree contigue di cui al punto precedente, classificate zone umide o vallive, l'esercizio venatorio alle specie faunistiche migratorie è consentito solo da appostamento fisso o apprestamento in A.F.V. con strutture caratteristiche del sito, come di seguito stabilite e realizzate con materiali non reperiti in loco tali da non comportare modificazioni del sito naturale. Gli stessi devono rientrare nei limiti numerici prefissati dal presente Regolamento onde rispettare le caratteristiche ecologiche e paesistiche di tali ambienti, nonché i criteri di una compatibile pressione venatoria a tutela della fauna selvatica.

**7.9** I limiti perimetrali delle zone umide o vallive sopra indicate, vengono individuati nell'ambito territoriale delle zone omogenee di caccia delle province di Ferrara e di Ravenna, di cui all'*art. 2.1*.

**7.10** Nella zona umida o valliva "a.1", "*Sacca di Goro, Valli di Gorino e Taglio della Falce*" avente carattere pubblico demaniale e soggetta alla libera circolazione dei natanti, nonché al libero esercizio della pesca sportiva e professionale, viene consentita esclusivamente la tipologia di appostamento fisso di cui all' art. 52 della L.R. n. 8/94, con le modalità indicate dal Calendario Venatorio, realizzato esclusivamente nella forma di "*coveggia*" con barca con la possibilità di utilizzo di due traversine rimovibili, o "*tina*" galleggiante, la cui rimozione è obbligatoria entro la fine del mese di febbraio. Qualora questo non avvenga verrà sanzionato il titolare responsabile di tale adempimento. Si potranno lasciare sul posto solo i pali che delimitano ed indicano la presenza dell'appostamento fisso.

**7.11** Nella zona umida o valliva "a.2", "*Valli di Comacchio*" è consentita l'attività venatoria secondo le disposizioni di legge di cui alla LR 8/1994 e ss.mm.ii. e delle direttive vigenti, e delle disposizioni della L.R. n.3/2020 art.6. Le strutture adibite per attività venatoria nella presente area, autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n.8/1994 e ai sensi della L.R. n.3/2020, dovranno essere realizzate nella forma di "*coveggia*" con barca e/o "*tina*" o "*botte*" con baratura, quest'ultima di forma preferibilmente tronco-conica, ancorata al fondo della zona umida e mascherata con materiale vegetale e canna palustre naturale, esclusivamente nel sito assegnato, georeferenziato e mappato. Non è consentito l'utilizzo di qualsiasi altra struttura di tipologia diversa da quelle sopraccitate, se non quelle di capanno e/o palchetto, il cui sito deve essere comunque preventivamente mappato, entro il numero

massimo delle strutture complessive consentite. Le strutture di cui sopra devono essere costituite esclusivamente da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione in qualsiasi periodo; dovranno essere amovibili all'occorrenza e rimossi al termine della stagione venatoria. In detto ambito l'esercizio venatorio è consentito fino alle ore 16.00.

**7.12** Nella zona umida o valliva "a.3", "*Valli Meridionali di Comacchio*" viene consentito esclusivamente la tipologia di appostamento fisso di cui all'art. 52 della L.R. n. 8/94, con le modalità indicate dal Calendario Venatorio. Gli stessi dovranno osservare le distanze prestabilite da specifico regolamento in materia e posti ad una distanza tra loro non inferiore a metri 500 (*cinquecento*) e comunque collocabili a non meno di metri 150 (*centocinquanta*) dalle zone di Parco; l'attività venatoria da appostamento temporaneo e vagante non è esercitabile (*Progetto d'intervento Particolareggiato "Valle Furlana e fiume Reno da Sant'Alberto al passo di Primaro"*, approvato con Deliberazione C.P. di Ferrara n. 99/79225 del 24/09/2008, con Delibazione C.P. di Ravenna n. 86 del 30/09/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 17/12/2008).

Gli appostamenti fissi dovranno essere costituiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, sia durante il periodo di sospensione della caccia. Ogni tina o capanno principale non potrà avere alcun impianto sussidiario. L'esercizio venatorio è consentito fino alle 16.00. L'accesso e l'uscita dall'ambito vallivo avviene rispettivamente dalle ore 03.00 alle ore 17.00 (*ora legale*) e dalle ore 04.00 alle ore 17.00 (*ora solare*).

**7.13** Nella zona umida o valliva area "a.4", "*Valle Nuova, Bertuzzi e Cantone*", è consentita l'attività venatoria, secondo le disposizioni di legge di cui alla L.R. 8/1994 e ss.mm.ii. e delle direttive vigenti.

**7.14** Nella zona umida area "a.5" "*Canale Circondariale Mezzano*", sita nel Comune di Ostellato, identificata nel tratto del Canale Circondariale Bando-Valle Lepri, compreso tra la fine della 3° valletta di Ostellato fino ai sifoni di ingresso del canale, viene consentita la tipologia di appostamento fisso di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii, con le modalità indicate dal Calendario Venatorio, rimovibile in qualsiasi momento e che devono obbligatoriamente essere rimossi entro la fine del mese di febbraio. Qualora questo non avvenga verrà sanzionato il titolare responsabile di tale adempimento. Gli appostamenti, ciascuno della capacità di 2 (*due*) posti caccia, dovranno essere posizionati ad una distanza fra loro di non meno di 300 (*trecento*) metri dal punto fuoco. Gli stessi dovranno essere realizzati dagli aventi diritto, sotto la loro esclusiva responsabilità, nel sito di mappatura individuato ed allestiti nella tipologia più idonea per tale forma venatoria con caratteristica di temporaneità ("*capanno*"). Essi dovranno essere costruiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, che in qualsiasi altro periodo. Non è consentito inoltre, l'utilizzo di qualsiasi forma di tipologia diversa da quelle sopraccitate.

**7.15** Nella zona umida o valliva area "a.6", "*Pialassa della Baiona*" e "*Pialassa dei Piomboni*", sita in Comune di Ravenna, viene consentito esclusivamente l'appostamento fisso di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii; gli stessi dovranno osservare le distanze prestabilite da questo Regolamento e dovranno essere costituiti esclusivamente da un solo capanno o tina, ancorati al fondo della zona umida e mascherati con materiale vegetale e canna palustre naturale, ed essere costituiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, sia durante il periodo di sospensione della caccia. È fatto divieto di usare barche a motore ad eccezione dei canali navigabili (principali).

**7.16** L'area pinetale è sostanzialmente individuata e divisa in 3 (*tre*) Sub-aree definite e delimitate con apposite tabelle:

a. Pineta di San Vitale (*Serraglio Cavalli e Tenuta Bonifica comprese*);

b. Pineta di Classe;

c. Piccola porzione della Pineta di Cervia (*Bassona e Lunarda compresa*).

**7.17** Nelle zone pinetali l'esercizio venatorio è consentito nelle modalità di seguito riportate:

- 1) la caccia in questo ambito potrà effettuarsi in forma vagante con non più di 2 (*due*) cani da caccia, per ogni cacciatore, e con un massimo di 4 (*quattro*) cani per ogni gruppo di 3 (*tre*) cacciatori;
- 2) sarà rilasciato un unico tesserino pinetale per l'ambito Pineta di San Vitale e Pineta di Classe, ove il cacciatore potrà esercitare l'attività venatoria per l'intera stagione;
- 3) la caccia alla selvaggina migratoria è consentita in forma vagante e/o da appostamento dietro riparo naturale senza richiami vivi ed artificiali eccettuate le zone non boscate ove è consentita la caccia da appostamento temporaneo rimovibile giornalmente con richiami vivi o stampi, escluse le zone umide caratterizzate da ambienti vallivi;



- 4) sono comunque vietati gli appostamenti fissi;
- 5) nelle zone pinetali è vietato l'uso dei cani segugi e derivati;
- 6) la circolazione nelle pinete è subordinata all'apposita ordinanza dei Comuni di Ravenna e Cervia. Nei giorni e nei luoghi in cui si può cacciare, il transito nelle zone pinetali, deve effettuarsi con il fucile smontato o in busta e con il cane al guinzaglio;
- 7) nelle zone pinetali è consentito per ogni giornata l'abbattimento di solo 1 (*uno*) capo di selvaggina stanziale;
- 8) ogni cacciatore, a richiesta della vigilanza, ha l'obbligo di esibire i documenti e la selvaggina anche se riposta all'interno di qualsiasi mezzo;
- 9) l'accesso dei cacciatori e dei cani nelle zone pinetali, è consentito solamente dal giorno di apertura sino alla chiusura della caccia e nei soli giorni autorizzati all'esercizio venatorio;
- 10) nei giorni precedenti l'apertura delle zone pinetali è assolutamente proibito accedere in tutto il territorio delle zone stesse;
- 11) è fatto obbligo ai cacciatori di parcheggiare i propri mezzi di trasporto solo ed esclusivamente nei parcheggi indicati annualmente dal Comune di Ravenna e dal Comune di Cervia per l'intera stagione venatoria. È assolutamente vietato parcheggiare le auto lungo le carraie;
- 12) l'accesso al territorio è permesso solo attraverso apposite portelle secondo le modalità che saranno definite in accordo con le Amministrazioni Comunali, e che saranno indicate annualmente dal Comune di Ravenna e dal Comune di Cervia. Nel giorno di apertura della caccia le portelle si apriranno alle ore 05:00, in tutte le altre giornate un'ora prima dell'orario di apertura della caccia, e pertanto i cacciatori non possono accedere alle pinete prima di detti orari;
- 13) nelle zone umide delle pinete è vietato l'uso di qualsiasi natante;
- 14) in caso di calamità naturali (incendi) e atmosferiche (neve, ghiaccio, alluvioni, ecc.) la caccia nelle zone pinetali dovrà essere immediatamente sospesa ai sensi delle Leggi n.353/2000 e n.157/92.

## **ART. 8: APPOSTAMENTI FISSI ED APPRESTAMENTI IN AA.FF.VV.**

**8.1** Si riportano di seguito le caratteristiche degli appostamenti fissi sulla base dei commi 1, 2 dell'art. 52 della L.R. 8/1994 e ss.mm.ii.:

*1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.*

*2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.*

**8.2** Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii. ricadenti in aree contigue, vengono rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna a norma di legge, previo l'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati.

**8.3** L'autorizzazione di appostamento fisso garantisce il diritto di esercizio venatorio in forma esclusiva al titolare, ai suoi sostituti e a eventuali invitati giornalieri. Per l'esercizio venatorio in detti appostamenti è previsto il rilascio, da parte dell'*Ente di Gestione*, e sulla base delle disponibilità numeriche e dei criteri di precedenza previsti dai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento, di apposito tesserino speciale nominativo per l'accesso a fini venatori alle aree contigue.

**8.4** Nell'ambito degli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna, all'interno delle zone omogenee di cui all'art.2.1 ricadenti nel territorio ferrarese, ciascun cacciatore potrà comparire in qualità di titolare/sostituto in un solo atto autorizzativo.

**8.5** Gli appostamenti fissi di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii. esistenti ricadenti nelle zone umide "*Pialassa della Baiona*" e "*Pialassa dei Piomboni*" (Sub-comprensorio n. 4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*"); sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) ogni cacciatore può essere titolare o sostituto in un solo appostamento fisso di caccia;
- b) è ammesso un unico passaggio di intestazione dal titolare uscente di un appostamento fisso ad uno solo dei sostituti, sempre che non abbiano esercitato detta facoltà a partire dalla stagione venatoria 2017-2018;

c) è vietato il rilascio di concessioni comunali per appostamenti fissi, oltre alla naturale scadenza di quelle in essere nell'annata venatoria 2016-2017, a persone residenti fuori dal territorio della provincia di Ravenna. Nelle concessioni comunali in essere in capo a persone residenti fuori dal territorio della provincia di Ravenna è vietato il subentro, ed alla scadenza l'appostamento fisso dovrà essere rimosso e correttamente smaltito;

d) il rilascio del rinnovo della concessione da parte del Comune di Ravenna è subordinato alla presentazione di fideiussione o cauzione finalizzata a coprire i costi di smaltimento delle strutture a fine vita;

e) alla scadenza della concessione l'appostamento fisso dovrà essere rimosso e correttamente smaltito dal titolare o sostituto. Diversamente il Comune si riserva di escutere la fideiussione per far fronte allo smaltimento;

f) periodicamente l'Amministrazione comunale e l'Ente Parco, si riservano di valutare, man mano che gli appostamenti fissi vengono rimossi, una ricollocazione degli appostamenti rimanenti, applicando, fra appostamenti limitrofi, una distanza minima di sicurezza stabilita in metri 450 (*quattrocentocinquanta*);

g) la norma di cui alla lett. b) tesa a diminuire progressivamente il numero di appostamenti fissi nelle pialasse rimane valida fino al raggiungimento della densità di appostamenti fissi pari a 1 ogni 60 ettari.

**8.6** Per appostamenti in A.F.V. si intendono le strutture riconducibili agli appostamenti fissi disciplinate dalla DGR 962/2002.

**8.7** In tutte le zone umide e vallive individuate al precedente art. 7.7, gli appostamenti fissi e apprestamenti in A.F.V. configuratesi in tine e/o botti, quando non utilizzate, dovranno essere tappate e non dovranno presentare nella sommità materiali di diversa natura e/o cavità, tali da divenire trappole per gli uccelli che dovessero sostare o nidificare; non dovranno inoltre costituire intralcio alla navigazione o fruizione delle valli. Gli stampi, se non diversamente regolamentato, possono essere collocati da due settimane prima dell'apertura e devono essere rimossi entro due settimane dopo la chiusura della stagione venatoria. Il titolare/capogruppo ha la responsabilità della gestione del posto assegnatogli ad ogni effetto di legge, ivi compresa quella connessa alla mancata rimozione degli stampi al termine della stagione venatoria.

#### ART. 9:

#### DENSITA' VENATORIA. POSTI DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE, COSTO DEL TESSERINO SPECIALE

**9.1** Il rapporto fra il numero dei posti caccia disponibili e la superficie delle aree contigue delimitate dagli atti di stazione vigenti, rappresenta l'indice di densità venatoria ammissibile (L. 157/1992, art. 14, comma 3). Tale rapporto non potrà subire variazioni tese ad aumentare la pressione venatoria nelle aree contigue, in relazione ad eventuali modifiche perimetrali delle stesse aree contigue oppure in relazione al numero complessivo dei cacciatori ammessi all'accesso del tesserino speciale di caccia.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della LR 6/2005 "*Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini*". Ai fini del calcolo della densità venatoria nelle aree contigue, dalla superficie complessiva viene detratta quella ricadente in Azienda faunistico venatoria.

**9.2** In considerazione della necessità di tendere, nel minor lasso di tempo possibile ma sostenibile nel senso complessivo del termine (ovvero dal punto di vista ambientale, sociale ed economico), all'interno dell'area contigua, a garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini, la densità venatoria è definita come di seguito indicato. Per le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti nei Sub-comprensori o zone omogenee in provincia di Ferrara:

- Sub-Comprensorio n. 1 "*Codigoro, Mesola, Goro*", Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 30 ettari;
- Sub-Comprensorio n. 2 "*Comacchio*", Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 28 ettari;
- Sub-Comprensorio n. 3 "*Argenta*", Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 28 ettari.

Nel computo dei tesserini disponibili per l'accesso a fini venatori alle aree contigue dei sopraportati Sub-comprensori in provincia di Ferrara, non rientrano quelli relativi ai titolari e sostituiti di appostamenti fissi regolarmente autorizzati dallo S.T.A.C.P. Regionale competente per la stagione in corso, e che

abbiano già esercitato nella stagione venatoria 2020/2021. Ulteriori altri richiedenti dovranno adeguarsi a quanto stabilito dai criteri di precedenza previsti dal successivo art. 10 del presente Regolamento.

Per le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti nel Sub-comprensorio o zona omogenea in provincia di Ravenna:

- Sub-Comprensorio n. 4 "Ravenna, Alfonsine, Cervia", ricadente in A.T.C. RA1, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 15 ettari;
- Sub-Comprensorio n. 4 "Ravenna, Alfonsine, Cervia", ricadente entro il territorio dell'A.T.C. RA2, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 16 ettari.

Il numero dei posti disponibili per l'annualità 2022/2023 è lo stesso dell'anno precedente. A partire dalla stagione venatoria 2023/2024 sarà distribuito un numero di tesserini ogni anno inferiore del 10% rispetto alla stagione venatoria precedente, fino al raggiungimento del numero di tesserini che permetta il rispetto delle densità ottimali sopra riportate.

In detto Sub-comprensorio n. 4 sono prioritariamente ammessi all'ottenimento del tesserino per l'accesso a fini venatori per la stagione in corso i residenti nel Comune di Ravenna, Cervia e Alfonsine; successivamente, qualora vi fossero posti disponibili, sono ammessi prioritariamente i residenti nel territorio della Provincia di Ravenna che hanno avuto il tesserino almeno una volta nelle ultime tre annate venatorie; da ultimo, qualora vi fossero ancora posti disponibili, sono ammessi gli altri residenti nel territorio della Provincia di Ravenna e qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero dei posti disponibili, si procederà mediante sorteggio.

Resta inteso che tali indici di densità dovranno essere rivisti qualora dovessero mutare le superfici degli istituti di gestione nel corso di validità del presente Regolamento.

**9.3** I cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso ai fini venatori nelle aree contigue, potranno circolare soltanto entro i limiti territoriali della zona omogenea/area contigua (terreni agricoli, zone umide vallive, zone pinetate, ecc.) prescelta e indicata nel tesserino medesimo.

**9.4** Il costo del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue, nonché dei permessi giornalieri, viene fissato annualmente dall'Ente di Gestione nelle diverse tipologie di caccia previste, sentite le Associazioni Venatorie provinciali.

## **ART. 10: ACCESSO DEI CACCIATORI ALLE AREE CONTIGUE**

**10.1** All'interno dell'area contigua, l'esercizio dell'attività venatoria, in base alla programmazione delle presenze e sulla base delle densità numeriche previste dal presente Regolamento, è prioritariamente riservato ai cacciatori, residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, come previsto dall'*art. 38, comma 1* della L.R. n.6/2005 e ss.mm.ii.

**10.2** Per l'esercizio dell'attività venatoria ogni cacciatore deve essere in possesso di apposito tesserino speciale di accesso rilasciato dall'*Ente di Gestione* attraverso la collaborazione dei Comuni territorialmente interessati, a norma del presente Regolamento. Resta inteso che ogni singolo cacciatore può ottenere il tesserino per l'accesso venatorio all'area contigua per un unico Sub-comprensorio.

**10.3** I titolari delle Aziende faunistico venatorie e degli appostamenti fissi, nonché i lori invitati e sostituti, debbono ottenere il rilascio del tesserino speciale per l'accesso alle aree contigue, la cui validità sarà limitata esclusivamente a detti ambiti. I tesserini rilasciati alle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) non verranno conteggiati ai fini del calcolo della densità venatoria.

**10.4** Per ottenere il tesserino speciale di accesso alle aree contigue, il cacciatore interessato avente diritto a norma del presente Regolamento, dovrà presentare apposita domanda/richiesta di ammissione, all'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, nelle modalità previste.

**10.5** Annualmente verrà pubblicato, presso le sedi locali dei Comuni interessati e delle Associazioni di categoria, apposito avviso predisposto dall'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, riportante le "Modalità e requisiti per accedere a fini venatori nelle aree contigue del Parco Delta del Po dell'Emilia-Romagna" per i diversi sub-comprensori, contenente le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande, nonché la tipologia delle stesse in relazione al tipo di zona e di caccia prescelta.

**10.6** Vengono esonerati i cacciatori che esercitano l'attività venatoria nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) e negli appostamenti fissi. Per tali cacciatori resta comunque l'obbligo di richiedere all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po il rilascio del tesserino speciale, annuale/giornaliero, di accesso alle aree contigue.

**10.7** Nel caso in cui i posti disponibili siano assegnati a cacciatori non residenti, per il Sub-comprensorio prescelto, si applicheranno i seguenti criteri di precedenza, fermo restando quanto stabilito al punto 9.2 per il Sub-comprensorio n. 4:

- a) residenti in altri Comuni all'interno del perimetro del Parco ricadenti nella provincia in cui ricade il Sub-comprensorio prescelto, solo qualora non richiedano medesima autorizzazione per l'esercizio venatorio nell'area contigua in cui è compreso il territorio del Comune di residenza; residenti negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) contigui al perimetro del Parco ricadenti nella provincia in cui ricade il Sub-comprensorio prescelto, sussistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, per il Sub-comprensorio in cui viene fatta richiesta;
- b) residenti in altri Comuni all'interno del perimetro del Parco ricadenti nella provincia in cui non ricade il Sub-comprensorio prescelto, solo qualora non richiedano medesima autorizzazione per l'esercizio venatorio nell'area contigua in cui è compreso il territorio del Comune di residenza;
- c) residenti in altri comuni ricadenti nelle province di Ferrara e Ravenna, in cui ricade il Sub-comprensorio prescelto;
- d) residenti in altri comuni ricadenti nelle province di Ferrara e Ravenna, in cui non ricade il Sub-comprensorio prescelto;
- e) residenti in comuni ricadenti in altre province della Regione Emilia-Romagna.

Sono parificati ai residenti della provincia di Ferrara o Ravenna (in base al Sub-comprensorio prescelto) di cui alla precedente punto c):

- aa) coloro che risultano avere la residenza effettiva (corrispondente di fatto al luogo di abituale dimora), debitamente comprovata (ad es. proprietà o altro titolo reale o di godimento di un immobile nell'ambito della provincia, specificatamente in un uno dei comuni del Parco e dell'area contigua);
- bb) coloro che risultano avere il domicilio generale (es. attività lavorativa, dipendente o autonomo, ovvero libero professionista o d'impresa) esercitata con sede nell'ambito della provincia, specificatamente in un uno dei comuni del Parco e dell'area contigua;
- cc) imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, in possesso di partita IVA agricola e regolarmente iscritti ai registri della CCIAA e all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al Regolamento Regionale 15 settembre 2003 n. 17 recante "*Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*", in qualità di proprietari o conduttori di fondi compresi nelle zone di Parco e delle aree contigue.

L'acquisizione dell'autorizzazione per ottenere il tesserino di accesso sarà valida solo per la stagione venatoria del rilascio.

**10.8** Nel caso in cui le richieste dei cacciatori aventi diritto risultino superiori ai posti disponibili, si provvederà al sorteggio.

**10.9** Limitatamente al Sub-Comprensorio n°4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia", Il rilascio del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue è subordinato:

- a) alla iscrizione nell' A.T.C. Ravennate RA-2, per praticare l'attività venatoria nelle aree contigue site nei comuni di Ravenna e Cervia;
- b) alla iscrizione nell'A.T.C. Lughese RA-1, per praticare l'attività venatoria nelle aree contigue site nel comune di Alfonsine;
- c) all'iscrizione nell'A.T.C. del comune di residenza anagrafica per i cacciatori residenti nei Comuni di Alfonsine, Ravenna e Cervia;
- d) sono esenti dall'iscrizione agli A.T.C quanti hanno effettuato la scelta "*b (caccia da appostamento fisso con richiami vivi)*" di cui alla L. 157/1992, artt. 5 e 12 in tutte le aree, esenzione estendibile anche ai permessi giornalieri.

I sostituti degli appostamenti fissi dell'annata venatoria precedente ubicati in aree contigue del Parco Delta del Po dell'Emilia-Romagna, qualora risultino non residenti nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna, potranno essere ammessi a praticare l'attività venatoria esclusivamente negli appostamenti fissi di competenza, fermo restando l'obbligo di ottenere il rilascio del tesserino speciale di accesso alle aree contigue. Qualora disponibili, i tesserini speciali non ritirati saranno riassegnati mediante sorteggio, secondo le modalità prestabilite dall'Amministrazione competente.

Coloro che sono incorsi nella stagione venatoria precedente in sanzioni, che prevedono la sospensione temporanea del tesserino speciale, secondo quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento, debbono comunque, presentare la richiesta entro i termini prestabiliti, pena la perdita dei diritti acquisiti.

#### **ART.11: TESSERINO SPECIALE E PERMESSO GIORNALIERO DI CACCIA**

**11.1** Per consentire l'accesso nelle zone omogenee di caccia, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, provvede al rilascio di un tesserino speciale agli aventi diritto ai sensi dell'art. 38 della L.R. n.6/2005, avvalendosi anche della collaborazione di:

- a) Comuni territorialmente compresi nell'area del Parco del Delta del Po, per i soli residenti interessati alla caccia nelle aree contigue;
- b) Titolari di Aziende faunistiche venatorie e di appostamenti fissi per i soli cacciatori che esercitano in dette strutture.

**11.2** Il rilascio del tesserino speciale per l'accesso alle aree contigue a fini venatori per ogni Sub-Comprensorio di caccia, è subordinato al versamento delle somme stabilite dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, mediante apposito versamento effettuato nelle modalità previste. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata al tesserino speciale, ed esibita a richiesta degli agenti di vigilanza. I tesserini rilasciati autorizzano l'esercizio venatorio esclusivamente nel Sub-Comprensorio di caccia prescelto ed assegnato, nei limiti e nelle forme di caccia in essa stabilite dalle presenti disposizioni.

**11.3** L'Ente Parco, congiuntamente alle Amministrazioni comunali, potrà prevedere il rilascio, su richiesta dei cacciatori interessati, di permessi speciali con validità giornaliera quando, per ragioni diverse, si rendano disponibili posti di caccia nelle varie zone omogenee di caccia, specificatamente nelle Aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.), negli appostamenti fissi e nelle pinete. Detto rilascio viene subordinato al versamento stabilito dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, effettuato nelle modalità previste. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata al permesso di cui trattasi ed essere esibita a richiesta degli agenti di vigilanza.

**11.4** Il versamento potrà essere cumulativo per i cacciatori che fruiscono degli appostamenti nelle Aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e negli appostamenti fissi.

**11.5** Le infrazioni accertate ai sensi delle presenti disposizioni, saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

**11.6** Le giornate di caccia, effettuate nel territorio in oggetto, nella modalità di permessi speciali con validità giornaliera, debbono essere obbligatoriamente segnate sul tesserino regionale di caccia controllata come "*Caccia in mobilità*".

**11.7** Limitatamente ai titolari e sostituti, in possesso in regolare tesserino per l'accesso a fini venatori alle aree contigue di cui agli artt. 7.10 e 7.14, e senza dover pagare la tariffa prevista relativa al permesso giornaliero, è consentito di fruire a fini venatori dell'appostamento fisso non di propria competenza, ricadente nello stesso Sub-comprensorio, previo l'assenso scritto del titolare ospitante, da inoltrare all'Ente Parco. La stessa dovrà essere esibita in caso di controllo da parte dei Soggetti preposti alla vigilanza.

#### **ART. 12: CONTROLLO E VIGILANZA**

**12.1** Il controllo e la vigilanza, nel rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) e dalle G.G.V.V. (Guardie Venatorie) aderenti al Coordinamento Provinciale (art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 - artt. 58 e 59 della L.R. L.R.8/1994).

### ART. 13: DIVIETI PARTICOLARI

**13.1** Fatta salva l'applicazione di ulteriori divieti generali previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, vigono i seguenti divieti particolari:

- a) detenere anche se scarico o chiuso in busta, più di un fucile per ogni cacciatore, sia nel posto di caccia, sia a bordo dei veicoli usati per recarsi sul posto di caccia;
- b) detenere in qualsiasi forma richiami acustici a funzionamento magnetico o elettrico, così come parti di essi, siano essi funzionanti o meno, sia nel posto in cui si esercita la caccia, sia sul mezzo utilizzato per accedervi;
- c) detenere mezzi trasmettenti o ricetrasmittenti e, comunque, atti a comunicare con altri a fini di caccia, sia nel posto in cui si esercita la caccia, sia sul mezzo utilizzato per accedervi, ad esclusione del telefono cellulare;
- d) detenere o usare mezzi ed armi da caccia che risultino all'atto del controllo, manomessi, modificati o senza l'apposito fermo che riduca a due le cartucce nel serbatoio;
- e) arrecare disturbo alla fauna selvatica nell'attraversamento delle zone di Parco od altri ambiti di protezione faunistica per recarsi sul posto di caccia assegnato;
- f) cacciare con modalità diverse da quelle del presente Regolamento;
- g) esercitare la caccia in forma vagante nelle zone umide caratterizzate da ambienti vallivi;
- h) usare il cane da caccia in qualsiasi forma di esercizio venatorio negli ambienti vallivi, a norma del presente Regolamento;
- i) esercitare l'attività venatoria senza essere titolari o possedere il tesserino speciale e/o il permesso giornaliero, oppure con tesserino o permesso contraffatto e comunque non regolare ai sensi del presente Regolamento;
- j) non consentire od opporsi, all'ispezione ed al controllo del materiale posto all'interno del capanno o dei contenitori del cacciatore situati nel posto di caccia;
- k) attraversare le aree di Parco, aree contigue, Riserve naturali, o altri ambiti di protezione faunistica, con mezzi (veicoli a motore o barche, ecc.), se si trasportano armi anche se scariche ed in custodia, salvo il caso in cui detto attraversamento sia necessario per recarsi nel luogo di caccia o di tiro a volo nelle giornate e negli orari consentiti a norma del presente Regolamento. In questo caso l'arma dovrà essere scarica e custodita in busta completamente chiusa;
- l) sostare, a meno di 150 (*centocinquanta*) metri dal loro raggio di azione, da trattori, mietitrebbia e da altri mezzi per lavori agricoli in attività, con il fucile carico;
- m) esercitare la caccia alle specie acquatiche, fuori dai posti assegnati o senza essere muniti di autorizzazione per tutta la stagione venatoria, oppure senza il permesso giornaliero per il posto assegnato;
- n) lasciare in sosta i veicoli o mezzi di trasporto usati a fini di caccia nelle zone di Parco, oppure nei terreni poderali agricoli, privati o pubblici compresi gli stradoni e le capezzagne senza il consenso del proprietario/conducente del fondo, le pertinenze idrauliche pubbliche ad eccezione delle strade carrozzabili pubbliche e private nonché delle piazzole di sosta appositamente delimitate. Nei punti di sbarco, individuati per l'accesso dei cacciatori nelle zone vallive dell'A.F.V. "*Valli di Comacchio*", è vietata la sosta di veicoli che impedisca l'accesso alle forze dell'ordine, alla vigilanza volontaria ed ai mezzi di soccorso, nei corridoi che saranno individuati ai fini di una corretta fruizione. L'individuazione di tali corridoi è finalizzata all'accesso dei natanti della vigilanza e del soccorso, mediante apposizione, di specifici segnali inamovibili e delimitati anche su cartografia, indicandone la presenza alla consegna dei tesserini di accesso. La collocazione in tali corridoi è vietata da parte di altri veicoli o imbarcazioni che non siano quelle degli organi di controllo e di soccorso e sarà sanzionata dal successivo art. 14.3 lett. c) del presente regolamento.
- o) accedere per fini venatori con mezzi motorizzati alle aree cortilive o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conducente del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.
- p) utilizzare fucili caricati con munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune

d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.

**13.2** Altri divieti particolari:

in zona umida caratterizzate da ambienti vallivi è severamente vietato:

- aa) vagare per la valle ed occupare il posto di caccia prima dell'inizio della giornata venatoria, salvo che per le operazioni riguardanti la posa e il ritiro degli stampi;
- bb) cacciare in sito diverso o avente forma diversa da quanto previsto dall'apposita autorizzazione.

#### **ART. 14: SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PERMESSO DI CACCIA**

**14.1** Fatta salva l'applicazione delle leggi vigenti, le infrazioni accertate per le trasgressioni alle leggi della caccia nazionali e regionali e alla presente regolamentazione, comporteranno delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. 157/1992 e art. 61 della L.R. n.8/1994.

**14.2** Le sanzioni amministrative vengono applicate secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 "*Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*" ss.mm.ii.

**14.3** Per le infrazioni accertate all'interno delle aree contigue vengono applicate le seguenti sanzioni previste dalla L. 157/1992 e dalla L.R. 8/1994:

- a) a chi esercita l'attività venatoria nelle aree contigue senza il possesso dei relativi permessi, in violazione al *p.to i*), art.13 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 154 a Euro 929 come prevista dall'*art.31 comma 1) lett. d)* della L.157/1992;
- b) a chi esercita l'attività venatoria da apprestamento in A.F.V. o da appostamento fisso senza la dovuta autorizzazione, si applica la sanzione da Euro 103 a Euro 619 come prevista dall' *art. 61 comma 1) lett. bb)* della L.R. 8/1994;
- c) per le altre violazioni al presente Regolamento si applicano la sanzione da Euro 51 a Euro 309 come prevista dall'*art. 61 comma 3)* della L.R. 8/1994.

**14.4** Sia che l'infrazione amministrativa contestata venga pagata in misura ridotta dal trasgressore, sia a seguito di apposita ordinanza ingiunzione, per le infrazioni accertate all'interno delle aree contigue, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni in violazione alle vigenti leggi, vengono disposti i seguenti periodi di sospensione del tesserino speciale per l'accesso alle aree contigue che saranno esecutivi a mezzo di apposite ordinanze, emanate dai rispettivi Corpi di Polizia Provinciali, a partire dall'inizio della successiva stagione venatoria per le sanzioni accertate all'interno di tutte le aree contigue:

- a) mancata esibizione della licenza di caccia, accesso motorizzato alle aree cortilizie o pertinenze di strutture agricole senza il permesso del proprietario o conduttore del fondo, addestramento cani in periodo non consentito e tutte le infrazioni che prevedono come applicazione la sanzione determinata dall'*art. 61, comma 2* della L.R. 8/1994: 1 settimana venatoria;
- b) sanzioni di cui all'*art. 31 comma 1) lettera a, b, c, d, e, f, g*, della L.157/1992: 4 settimane venatorie;
- c) omissioni delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui alla *lettera i)* dell'*art. 31 comma 1)* della L. 157/1992: 2 settimane venatorie;
- d) sanzioni di cui all'*art. 61 comma 1) lettera aa, bb, ii, ss, tt, uu, vv* della L.R. 8/1994: 5 settimane venatorie;
- e) sanzioni di cui all'*art. 30* della L. 157/1992: 8 settimane venatorie;
- f) per tutte le altre infrazioni e per quelle relative alla violazione delle norme del presente Regolamento: 3 settimane venatorie.

**14.5** Per le infrazioni accertate nelle aree contigue classificate come pinetali e zone umide o vallive vengono individuati i seguenti periodi di sospensione:

- a) mezzo motorizzato lasciato fuori dai parcheggi previsti, entrate ed uscite non effettuate dalle portelle previste o negli orari previsti: 1 settimana venatoria;
- b) uso di imbarcazioni a motore nelle zone umide e vallive, appostamento fisso/apprestamento in AFV preparato in zone non consentite: 3 settimane venatorie;
- c) esercizio venatorio nelle zone pinetate senza la prescritta autorizzazione: 5 settimane venatorie.

**14.6** Qualora vengano commesse, anche in stagioni venatorie diverse, per la seconda volta, infrazioni all'interno dell'area contigua, la sospensione del permesso di caccia sarà raddoppiata. Qualora si commettano per la terza volta, la sospensione sarà triplicata.

**14.7** Nei casi di gravi infrazioni, che comportino la sospensione del permesso di caccia per oltre le 15 (*quindici*) settimane venatorie, o in caso di recidività, con apposita ordinanza deve essere disposta la sospensione del permesso di caccia per la stagione venatoria in corso e per quella successiva.

**14.8** La sospensione del tesserino di caccia per le aree contigue relativa alla stagione venatoria successiva verrà applicata a partire dall'inizio della 1° stagione venatoria in cui l'interessato farà domanda per ottenere il permesso di caccia.

**14.9** La sospensione del tesserino di caccia comporta anche il divieto di presenza del cacciatore, nel periodo di sospensione disposto per lo stesso come previsto dai precedenti commi, all'interno di appostamento fisso/apprestamento in A.F.V. e relativa area di rispetto, esclusivamente nelle giornate in cui viene svolta l'attività venatoria.

**14.10** Sulla base del vigente Calendario Venatorio Regionale, per settimana venatoria si intende il periodo compreso fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

#### **ART. 15: PROVENTI, INTROITI ED UTILIZZO**

**15.1** I fondi introitati dal rilascio dei tesserini speciali e dai permessi giornalieri di caccia nelle aree contigue da parte dell'Ente Parco, saranno destinati alla gestione delle zone medesime, alla progettazione e alla realizzazione d'interventi per la salvaguardia e il ripristino ambientale, alla prevenzione ed all'accertamento, nonché all'erogazione di contributi all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alle produzioni agricole.

#### **ART. 16: ULTERIORI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI**

**16.1** L'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità – Delta del Po potrà provvedere a stabilire ulteriori limitazioni, prescrizioni, divieti e a prevedere particolari tecniche per le attività venatorie.

#### **ART. 17: ALTRI OBBLIGHI**

**17.1** Per quanto non espressamente richiamato negli articoli precedenti, nelle aree contigue valgono gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla normativa e dal Calendario venatorio vigenti.

#### **ART.18: PARTECIPAZIONE E ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEI CACCIATORI AMMESSI. PRESTAZIONI ECOLOGICHE**

**18.1** Nelle aree contigue potranno essere costituiti dei Comitati di partecipazione, aventi il compito di collaborare con le Amministrazioni competenti nella gestione faunistico venatoria, in particolare per quanto concerne l'impiego del volontariato nella realizzazione degli interventi tecnico-operativi programmati e di carattere ambientale. Gli organismi suddetti saranno composti dalle Associazioni di categoria, così come previsto dall'art. 14 "*Gestione programmata della caccia*" comma 10 della L. 157/1992. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po incentiva criteri di



collaborazione con i cacciatori ammessi per interventi di miglioramento ambientale, operazioni di gestione faunistica, censimenti, ricerche e altri aspetti gestionali.

**18.2** L'accesso a fini venatori alle aree contigue del Parco dovrà avvenire subordinatamente all'effettuazione delle cosiddette "*prestazioni ecologiche*", che dovranno essere svolte nel Sub-Comprensorio in cui si intenderà fare richiesta secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.

**18.3** I cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue per la stagione in corso, che intendono presentare domanda per la stagione successiva ai diversi Sub-comprensori, dovranno obbligatoriamente svolgere n. 1 (una) "*prestazione ecologica*" pro-capite, per coadiuvare l'Ente di Gestione nelle attività di controllo e monitoraggio faunistico e di riequilibrio ecologico, nelle iniziative di miglioramento ambientale o di altre attività concordate con l'Ente di Gestione stesso. Le prestazioni ecologiche sono strettamente personali e non possono essere delegate ad altro soggetto; ne sono esonerati gli aventi diritto ultrasettantenni, compiuti entro l'anno in cui è stata effettuata la richiesta di esercizio venatorio (31/12).

**18.4** La calendarizzazione delle suddette prestazioni ecologiche, nonché gli aspetti organizzativi di dettaglio, verrà fatta congiuntamente alle Associazioni provinciali e locali di categoria.

**18.5** Nel caso di mancata effettuazione della prevista prestazione ecologica, non verrà rilasciato il tesserino caccia per l'accesso a fini venatori alle aree contigue per la stagione venatoria successiva. Ci si riserva comunque di valutare casi specifici.

**18.6** Eventuale documentazione (certificati medici, autocertificazioni, ecc...) attestante l'impossibilità da parte del cacciatore interessato all'effettuazione delle calendarizzate prestazioni ecologiche, andrà recapitata all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, o ad altro ente delegato, entro e non oltre le due settimane successive dall'effettuazione dell'ultima giornata ecologica in programma nel Sub-Comprensorio corrispondente e per il quali si intenderà fare richiesta.

**18.7** Eventuali esoneri dallo svolgimento delle attività di cui sopra potrebbero essere disposti dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, di concerto e con le Associazioni di categoria.

**18.8** Sono esonerati all'effettuazione delle cosiddette "*prestazioni ecologiche*", i cacciatori che esercitano esclusivamente l'attività venatoria nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.).

**18.9** Eventuali sospensioni temporanee delle suddette prestazioni ecologiche da svolgere nei Sub-Comprensori in provincia di Ferrara e Ravenna, che si dovessero ritenere necessarie per ragioni emergenziali, saranno assunte dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con provvedimento del direttore, sentito il Comitato Esecutivo.

#### **ART.19: RECLAMI ED ESPOSTI**

**19.1** In caso di irregolarità nelle procedure di assegnazione e comunque di autorizzazione di posti di caccia, a norma del presente Regolamento, il cacciatore interessato e, comunque chiunque ne abbia interesse, potrà presentare, in carta semplice, reclamo od esposto all'*Ente di Gestione* che provvederà alle opportune ispezioni ed ai dovuti controlli, adottando i provvedimenti del caso, ivi compreso il ritiro o la sospensione o confisca dei documenti autorizzativi di caccia (tesserino speciale, permessi giornalieri, ecc...) in caso di accertata irregolarità.

#### **ART. 20: DURATA E VALIDITÀ**

**20.1** Il presente Regolamento, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 6/2005, ha validità per n°2 annualità dalla data di approvazione (2022-2023, 2023-2024), fatte salve la sua decadenza o proroga in accordo con il periodo di validità del Piano Faunistico Venatorio vigente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1521

**Approvazione del Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese per le stagioni venatorie 2022/23 e 2023/24**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*(omissis)*

delibera

1) di approvare Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese per le stagioni venatorie 2022/23 e 2023/24, proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e inviato con nota acquisita agli atti ns. prot. n. 689614/2022, secondo il testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

2) di pubblicare il Regolamento e le cartografie di riferimento di cui all'Allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32 comma 4 della LR 6/2005;

3) di pubblicare il Regolamento sul sito web della Regione al link: [https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg\\_parchi/regolamenti-dei-parchi-regionali](https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg_parchi/regolamenti-dei-parchi-regionali);

4) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente completo di cartografia del Parco interattiva, al fine di facilitarne la consultazione e di darne adeguata evidenza pubblica;

5) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'  
EMILIA CENTRALE**

**Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del  
Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese  
per le stagioni venatorie 2022/23 e 2023/24**

**Articolo 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento è redatto in attuazione di quanto stabilito:

- dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8;
- dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6;
- dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n.1 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna;
- dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.24;
- dalla Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;
- dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese-Parco del Frignano;
- dalle Norme concernenti i SRN IT4040001-Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano e IT404002-Monte Rondinaio, Monte Giovo.

Il presente Regolamento recepisce inoltre:

- la Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna;
- il Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;
- il Calendario Venatorio Regionale vigente.

2. Il presente Regolamento, sulla base dei riferimenti normativi elencati al comma 1, al fine di tutelare le popolazioni di fauna selvatica viventi stabilmente o per periodi ricorrenti nel comprensorio di parco e area contigua (pre-parco), contribuisce a dettagliare ulteriormente le forme, i mezzi, le modalità di svolgimento dell'esercizio venatorio all'interno dell'area contigua del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese (di seguito Parco), precisando in particolare:

- le condizioni di accesso dei cacciatori all'area contigua;
- l'elenco delle specie cacciabili;
- le forme, i periodi e i mezzi di caccia;
- il carniere giornaliero e stagionale per specie;
- le limitazioni inerenti le tecniche di esercizio della caccia.

3. Per esercizio venatorio si intende ogni atto diretto all'abbattimento di fauna selvatica, nonché il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Non costituiscono esercizio venatorio le attività di cui al comma precedente se rientranti nelle operazioni di controllo della fauna selvatica di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale (di seguito Ente di gestione).

**Articolo 2 – Ambito di applicazione**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, della LR 6/2005, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente all'interno dell'area contigua, da attuarsi in regime di caccia programmata in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto

delle norme di legge vigenti e dei limiti, delle condizioni e delle suddivisioni territoriali stabilite dal Piano territoriale del Parco e dal presente Regolamento.

### **Articolo 3 – Gestione dell’attività venatoria**

Alla gestione a fini venatori dell’area contigua provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l’esercizio di detta gestione (ATC competente per territorio).

L’Ente di gestione può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell’attività venatoria.

### **Articolo 4 – Condizioni di accesso all’esercizio dell’attività venatoria e programmazione delle presenze**

1. All’interno dell’area contigua l’esercizio dell’attività venatoria è prioritariamente riservato ai cacciatori, in possesso dei requisiti di legge e a ciò autorizzati, residenti anagraficamente nei Comuni del Parco in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, della LR 6/2005; i cittadini non residenti nei comuni territorialmente interessati dal Parco potranno essere eventualmente ammessi all’esercizio dell’attività venatoria nell’area contigua limitatamente alla caccia collettiva al cinghiale, attuabile in base alle modalità stabilite dal successivo art. 8 del presente Regolamento, così da consentire la regolare costituzione delle relative squadre secondo quanto previsto dal RR 1/2008.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 3, della LR 6/2005, all’interno dell’area contigua è ammessa una densità venatoria tale da garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini; pertanto la densità venatoria consentita dovrà risultare pari a quella periodicamente stabilita per l’ATC MO3 aumentata di ha1 di superficie per cacciatore.
3. Qualora la gestione dell’esercizio venatorio sia affidata ad altro soggetto ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3, compete in ogni caso all’Ente di gestione approvare l’elenco dei cacciatori che intendono accedere al prelievo venatorio all’interno dell’area contigua.

### **Articolo 5 - Specie cacciabili e periodi di caccia**

1. Sono cacciabili, secondo i periodi e le modalità stabilite dalla normativa regionale in materia e dal vigente Calendario venatorio regionale le seguenti specie:
  - volpe (*Vulpes vulpes*);
  - lepre (*Lepus capensis*);
  - cornacchia grigia (*Corvus corone*);
  - ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
  - gazza (*Pica pica*);
  - tortora selvatica (*Streptopelia turtur*);
  - fagiano (*Phasianus colchicus*);
  - beccaccia (*Scolopax rusticola*);
  - colombaccio (*Columba palumbus*);
  - cesena (*Turdus pilaris*);
  - tordo bottaccio (*Turdus philomelos*),
  - tordo sassello (*Turdus iliacus*).
2. Sono cacciabili unicamente in forma selettiva, come da leggi e regolamenti vigenti e sulla base di appositi piani di prelievo, nei periodi stabiliti dal Calendario venatorio vigente, le seguenti specie:
  - capriolo (*Capreolus capreolus*);
  - daino (*Dama dama*);
  - cervo (*Cervus elaphus*).

3. È cacciabile in forma selettiva, nonché in forma collettiva, con le modalità previste dalla normativa regionale e nei periodi stabiliti dal Calendario venatorio vigente, la seguente specie:
  - cinghiale (*Sus scrofa*).
4. Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all'interno dell'area contigua del Parco.

#### **Articolo 6 – Carniere**

1. Ogni cacciatore ammesso all'esercizio venatorio nell'area contigua, nel rispetto del carniere complessivo previsto dal Calendario venatorio e dagli specifici Regolamenti vigenti, nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di:
  - n. 1 lepre (*Lepus europaeus*);
  - n. 2 beccacce (*Scolopax rusticola*);
  - n. 3 colombacci (*Columba palumbus*);
  - n. 8 cesene (*Turdus pilaris*);
  - n. 8 tordi bottacci (*Turdus philomelos*);
  - n. 8 tordi sasselli (*Turdus iliacus*);
  - n.5 tortore selvatiche (*Streptopelia turtur*);
2. Nell'arco di una stagione venatoria è consentito il prelievo massimo di n.15 esemplari di tortora selvatica; relativamente alle altre specie contemplate all'art. 5 del presente Regolamento e non espressamente menzionate in questo articolo, si rimanda a quanto stabilito dal vigente Calendario venatorio.

#### **Articolo 7 - Suddivisione del territorio dell'area contigua (pre-parco) in sub-unità gestionali**

1. È facoltà dell'Ente di gestione individuare distretti di gestione in base ai quali suddividere il territorio dell'area contigua (pre-parco);
2. Sono individuati allo scopo in via preliminare i seguenti distretti:
  - Distretto A: comprendente la porzione di territorio dell'area contigua che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Fanano, Sestola e Montecreto;
  - Distretto B: comprendente la porzione di territorio dell'area contigua che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Riolunato, Pievepelago e Fiumalbo;
  - Distretto C: comprendente la porzione di territorio dell'area contigua che ricade entro i limiti amministrativi del Comune di Frassinoro;
3. È facoltà dell'Ente di gestione individuare per ciascun distretto un referente di fiducia avente una delle qualifiche di cui all'art. 6, comma 1, del RR 11/2008.

#### **Articolo 8 - Caccia al cinghiale**

1. La caccia al cinghiale è consentita in selezione e in forma collettiva (girata e braccata) e, con le modalità e nei limiti definiti agli articoli successivi.
2. I selegacciatori, le squadre e i gruppi di caccia al cinghiale sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore dell'Ente di gestione nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico venatoria del territorio. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza, prevenzione incendi ecc.

#### **Articolo 9 – Modalità per la caccia al cinghiale in selezione**

1. Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un'Area protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale anche su richiesta diretta degli agricoltori proprietari o

conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'area contigua al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole. Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità previste dalla normativa vigente.

2. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle zone definite dall'Ente di gestione di cui all'Allegato 1 e verrà attuato da cacciatori di selezione, prioritariamente residenti nei Comuni del Parco, che collaborano con l'Ente, partecipando ad attività di gestione faunistica. I capi in abbattimento verranno assegnati sulla base di apposita graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione.
3. La caccia al cinghiale in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico al RR 1/2008.
4. In caso di ferimento di un capo il cacciatore di selezione dovrà provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
5. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

#### **Articolo 10 – Caccia al cinghiale in forma collettiva (girata)**

1. La caccia in girata è consentita nelle zone definite all'Allegato 1, nelle quali non è ammessa la caccia in braccata.
2. Nel periodo di validità del presente regolamento, la caccia in girata dovrà essere praticata con le modalità previste dal Calendario Venatorio Regionale e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del RR 1/2008.
3. La caccia col metodo della girata dovrà essere effettuata esclusivamente da gruppi di girata autorizzati dalla Regione. Ogni cacciatore dovrà essere dotato di regolare tesserino individuale rilasciato dall'Ente di gestione, che riserverà la precedenza ai cacciatori residenti nei Comuni del Parco.
4. In caso di ferimento di un animale, i gruppi di girata dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
5. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

#### **Articolo 11 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)**

1. L'Ente di gestione definisce le zone in cui è consentita la caccia in braccata rappresentate in apposita cartografia (Allegato 1); la braccata non potrà essere condotta nelle aree riservate alla girata, mentre potranno essere invece svolte girate nella zona individuata per la caccia in braccata. L'organismo di gestione assegna alle squadre di braccata regolarmente costituite e autorizzate in base alla vigente normativa le zone per l'esercizio della caccia collettiva al cinghiale. **Con cadenza triennale l'Ente verifica la rispondenza della suindicata zonizzazione alle condizioni ambientali in essere, anche in ragione delle dinamiche proprie della specie.**
2. Al fine di ridurre l'azione di disturbo, le squadre in azione di caccia in braccata dovranno essere composte da non meno di 15 e da non più di 40 partecipanti; tra questi i battitori non potranno superare il numero di 10, mentre le poste non dovranno superare il numero di 30. Il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 10 unità e dovrà caratterizzarsi per un buon livello di coesione di muta ed addestramento; qualora siano presenti almeno due o più esemplari muniti di abilitazione ENCI il numero complessivo degli ausiliari per azione potrà arrivare ad un massimo di 12 unità.
3. Per ogni giornata di caccia consentita è ammessa la presenza di due squadre in azione di caccia in braccata all'interno del territorio dell'area contigua (pre-parco), in zone di caccia non contermini. Le squadre impegnate nella caccia in braccata sono tenute a segnalare il giorno e il luogo di realizzazione della braccata dandone comunicazione,

almeno due giorni prima all'Ente di gestione, nonché provvedere ad apposita tabellazione, apposta almeno un giorno prima e fino alla data di esecuzione della braccata, lungo tutte le possibili vie di accesso al territorio interessato dalla stessa, compresi i sentieri. In caso di ferimento di un animale, le squadre di braccata dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

#### **ART. 12 Modalità per la caccia al capriolo, cervo e daino**

1. Qualora annualmente dai censimenti organizzati nel Parco emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare il prelievo sulle specie cervo, daino e capriolo;
2. La caccia a cervo, daino e capriolo è consentita con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.
3. La caccia a cervo, daino e capriolo in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico del RR 1/2008 e in coerenza con le norme di assegnazione dei capi, regionali e dell'ATC MO3.
4. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'ACATER (Areale del cervo nell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
5. Per quanto riguarda la caccia di selezione al daino ed al capriolo, le stime di consistenza vengono effettuate nell'ambito dei distretti di gestione "A, B, e C" di cui all'art.7, c.2 del presente Regolamento, in grado di contenere l'unità di popolazione di dimensioni idonee (1.000-5.000 ha per il Capriolo, 1.000 – 10.000 ha per il Daino); i relativi capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente di gestione all'ATC MO3 e alla Regione.
6. Nell'attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC MO3 seguirà le previsioni del proprio ordinamento.
7. I seleccacciatori abilitati saranno ammessi al prelievo selettivo con il seguente ordine di priorità:
  - residenti nel Parco e nell'area contigua;
  - residenti nei Comuni del Parco;
  - non in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

#### **ART. 13 - Modalità per la caccia alla volpe**

La caccia alla volpe nell'area contigua è consentita unicamente con la modalità dello sparo all'aspetto e quello alla cerca, con esclusione della battuta; per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente Calendario venatorio.

#### **Articolo 14 – Giornate, orari e forme di esercizio dell'attività venatoria**

1. Per quanto concerne i tempi e le forme di esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area contigua, se non espressamente specificati dal presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dal Calendario venatorio vigente.
2. Eventuali limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente di gestione, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità.
3. È vietato danneggiare e disturbare intenzionalmente qualsiasi specie della fauna e con qualsiasi mezzo, al di fuori dell'attività venatoria regolamentata.
4. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti di specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente di gestione, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente.

**Articolo 15 – Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.**

1. La caccia di selezione agli ungulati è consentita esclusivamente con l'uso delle armi previste all'art. 8 del RR 1/2008.
2. Per la pratica della caccia collettiva al cinghiale ciascun partecipante è tenuto ad indossare un giubbotto o gilet con colore fluorescente ad alta evidenza di colore giallo o arancio.
3. L'attività venatoria nelle restanti forme contemplate dal presente Regolamento, è consentita esclusivamente con l'uso di armi previste all'art. 13 della L 157/1992.
4. È sempre vietato utilizzare fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone a ciò eventualmente autorizzate dall'Ente di gestione.

**Articolo 16 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia**

1. L'Ente di Gestione può consentire le attività di addestramento cinofilo in aree recintate all'interno dell'area contigua, precisandone le relative modalità di svolgimento mediante specifico provvedimento autorizzativo.
2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'area contigua è consentito secondo le modalità previste dal vigente Calendario venatorio, dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

**Articolo 17 – Danni arrecati dalla fauna selvatica**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della LR 6/2005, relativamente ai danni prodotti all'interno dell'area contigua dalle specie di fauna selvatica nei cui confronti è consentito l'esercizio venatorio, gli oneri del relativo indennizzo sono posti a carico del soggetto cui è affidata la gestione venatoria.

**Articolo 18 – Disposizioni finali - Vigilanza e controllo**

1. Sulla base di quanto previsto dalle Misure Generali di Conservazione approvate dalla Regione Emilia Romagna e dalle Misure Specifiche di Conservazione e dai Piani di Gestione relativi ai Siti Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4040001 "Monte Cimone, Libro Aperto, Lago Pratignano" e SIC-ZPS IT4040002 "Monte Giovo, Monte Rondinaio", nelle porzioni di area contigua interessate dai Siti sopra citati l'attività venatoria è vietata, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.
2. E' vietato l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.
3. Nel mese di gennaio, fatta eccezione per la caccia al cinghiale, l'attività venatoria è consentita per 2 sole giornate la settimana a scelta tra il giovedì, sabato e domenica. La caccia da appostamento fisso è consentita per una giornata la settimana, per un massimo di 2 specie con l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie.
4. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme elencate all'art. 1 del Regolamento medesimo.
5. L'Ente di Gestione svolge attività di vigilanza faunistico-venatoria avvalendosi prioritariamente di proprio personale con qualifica di "Guardaparco"; l'Ente può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute le funzioni di vigilanza.
6. L'Ente di Gestione collabora al coordinamento della vigilanza faunistico-venatoria con la Regione Emilia Romagna, l'Amministrazione Provinciale e l'ATC di riferimento, ai sensi dell'art. 59 della LR 8/1994, anche tramite apposita convenzione.



**Articolo 19 – Sanzioni**


Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L 157/1992, all'art. 61 della LR 8/1994 e all'art. 22 del Regolamento Regionale 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della LR 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984 n. 21.

**Articolo 20 - Entrata in vigore e validità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005.
2. Il presente Regolamento, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 6/2005, ha validità per 2 annualità dalla data di approvazione (2022-2023, 2023-2024), fatte salve la sua decadenza o proroga in accordo con il periodo di validità del Piano Faunistico Venatorio vigente.

DISTRETTI DI GESTIONE AREA CONTIGUA  
ZONIZZAZIONE CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

Allegato 1 Carta Parco del Frignano



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE RESPONSABILE 13 SETTEMBRE 2022, N. 17165

**Approvazione del Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie e delle relative attività di svolgimento proposto dal raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena**

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la L.R. 3 luglio 1989, n. 23 “Disciplina del servizio di vigilanza ecologica”

Premesso che la Giunta regionale con proprie deliberazioni nn. 1222/1990, 5291/1991, 4055/1995, 266/2000, 2291/2008, 688/2016, ha approvato sei direttive in attuazione della suddetta legge regionale;

Dato atto:

- che con la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo territoriale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” è stato modificato l’assetto delle competenze previsto dalla L.R. n. 23/1989;

- che con l’art. 15, comma 1, della L.R. n. 13/2015, per tutte le materie previste dal capo I del titolo II della medesima legge, vengono poste in capo alla Regione le funzioni di:

- indirizzo, anche attraverso apposite direttive;
- pianificazione e programmazione, compresa l’erogazione di contributi e benefici economici;
- sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;

- che l’art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015, prevede invece che la Regione svolga mediante l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, le funzioni già conferite alle Province ai sensi della L.R. n. 23/89, fatta salva l’applicazione degli artt. 6 (incarico alle Guardie Ecologiche Volontarie) e 7 (sospensione e revoca dell’incarico) della medesima legge;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “Direttiva per l’attuazione dell’art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica” che precisa le funzioni esercitate dalla Regione e dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) in tale materia;

Dato atto che all’art. 2, comma 1, lett. d) tale deliberazione pone in capo alla Regione la redazione e l’approvazione dei programmi dei corsi di formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie e le relative modalità di svolgimento con l’obiettivo di omogeneizzare il percorso formativo a livello regionale.

Dato atto che con la determinazione n. 22862 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione del programma del corso tipo di formazione per le Guardie Ecologiche Volontarie” si è definito lo schema del programma del corso di formazione delle aspiranti GEV creando un riferimento univoco sul territorio regionale per tutti i diversi raggruppamenti provinciali;

Constatato che il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena ha concordato l’avvio di un corso e quindi ha inviato il programma del corso che è conservato agli atti del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane con no-

ta Prot. 0752572.E del 19/8/2022;

Considerato che:

- il calendario del corso è da ritenersi definitivo ed eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane;

- il corso si svolgerà in presenza, nel caso in cui sia necessario a causa della pandemia, le lezioni potranno svolgersi anche in videoconferenza attraverso piattaforma Zoom, prevedendo:

- lezioni teoriche che si terranno nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 20.30 alle ore 23.30;
- esercitazioni;
- uscite sul territorio;

- il corso sarà articolato in unità formative per un totale di 100 ore articolate in 75 ore di lezione teorica, 9 ore di esercitazioni, 16 ore di uscite sul territorio;

- le lezioni si svolgeranno secondo il calendario del corso di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l’effettiva presenza delle aspiranti GEV al corso verrà documentata nei seguenti modi:

- per le attività in presenza tramite l’apposizione della firma all’avvio e termine dell’attività sull’apposito modulo predisposto di cui all’allegato 2, parte integrate e sostanziale del presente atto;

- per le lezioni *on line*, nel caso vengano realizzate, attraverso la stampa dello *screen shot*, all’inizio e alla fine della lezione, che verrà unita all’allegato 2, parte integrate e sostanziale del presente atto;

- saranno ammessi all’esame i candidati che avranno partecipato al corso per almeno tre quarti delle 100 ore stabilite dal presente corso di formazione, così come previsto dalla D.G.R. n. 266/2000;

- al termine del percorso formativo il presidente del Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena invierà ad ARPAE l’elenco dei candidati ammessi all’esame attestando contestualmente la veridicità delle ore obbligatorie frequentate dai candidati;

Ritenuto che le materie da trattare previste nel programma del corso di formazione presentato risultano coerenti con quanto previsto in materia dalle direttive regionali sopra richiamate e che è coerente con il programma tipo citato;

Ritenuto pertanto di approvare il corso di formazione presentato dal Raggruppamento delle Guardie ecologiche di Cesena;

Visti:

- la legge regionale n. 43 del 26/11/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione dirigenziale n. 5615 del 25/3/2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 771 del 24/5/2021 che conferisce fino al 31/5/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 324 del 7/3/2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7/3/2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21/3/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 2335 del 9/2/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Richiamati inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza e al sistema dei controlli interni:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";

- la deliberazione n. 111 del 31/1/2022 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

Richiamate anche le deliberazioni della Giunta regionale n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016 e n. 2123 del 5 dicembre 2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 19063 del 24/11/2017 "Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai

sensi degli art. 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993;

Attestato che:

- il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il corso di formazione per il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche di Cesena, così come descritto e articolato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto;

2) di approvare il modulo relativo al foglio di presenza del corso di formazione di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di richiedere al presidente del raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena, al termine del percorso formativo, di inviare ad ARPAE l'elenco dei candidati ammessi all'esame attestando contestualmente la veridicità delle ore obbligatorie frequentate dai candidati;

4) di condizionare la concreta attuazione del corso di cui al programma approvato al punto 1 all'evoluzione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e quindi delle eventuali restrizioni che dovessero essere approvate da disposizioni nazionali e regionali;

5) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico).

Il Responsabile di Settore  
Gianni Gregorio



## Guardie Giurate Ecologiche Volontarie Cesena ODV

### PROGRAMMA CORSO di FORMAZIONE 2023

02 marzo 2023 – 05 giugno 2023

Di seguito è presentata la figura della Guardia Ecologica Volontaria (L.R. n. 23/1989), in particolare sono fornite le indicazioni su:

- le funzioni e le attività svolte;
- i destinatari cui è rivolto il corso di formazione;
- i requisiti di accesso al corso;
- gli obiettivi del percorso formativo;
- la durata complessiva del corso;
- come avviene la nomina della Guardia Ecologica Volontaria.

**La presentazione dei contenuti del corso è articolata secondo le seguenti voci:**

- Titolo dell'Unità formativa;
- Descrizione dei contenuti;
- Durata in ore dell'unità formativa;
- Il nome dei docenti e l'ente di appartenenza;
- Data di svolgimento degli incontri.

Al Corso, avviato per un minimo di **30** iscritti, sono ammessi al massimo **60 aspiranti** e si svolgerà per due giorni la settimana (lunedì e giovedì), dalle ore 20,30 alle ore 23,30 presso la sede del Raggruppamento GEV a Bulgarnò di Cesena in Via Capannaguzzo 1165 e/o al Museo dell'Ecologia di Cesena. A ogni lezione sarà presente un tutor che verificherà la presenza effettiva degli aspiranti raccogliendo le firme in entrata e in uscita.

Il Corso inizierà il **02 Marzo 2023** e si concluderà entro il mese di **Giugno 2023**. Per l'accesso all'esame d'idoneità è obbligatoria una frequenza pari a non meno del 75% del monte ore globale. Considerata la non prevedibilità dell'evolversi della situazione pandemica nel periodo indicato, le lezioni potranno svolgersi anche in videoconferenza attraverso **piattaforma Zoom**.



<p><b>Descrizione delle funzioni e delle attività svolte dalle Guardie Ecologiche Volontarie</b></p>	<p>Le funzioni e le attività delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono definite dalla L.R. n. 23/89:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>promuovono</b> e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente;</li> <li>- <b>accertano</b>, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9 della Legge regionale n. 23/89, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6 della Legge regionale n. 23/89, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;</li> <li>- <b>collaborano</b> con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia d'inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;</li> <li>- <b>collaborano</b> con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico <sup>1</sup>.</li> </ul>
--	--

<p><b>Potere di accertamento</b></p>	<p>Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica, le GEV svolgono le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) controllo e vigilanza nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;</li> <li>b) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta, dei prodotti del sottobosco e degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.;</li> <li>c) controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi e dei tartufi, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996 e dall'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.;</li> <li>d) controllo e vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale - comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda la materia degli incendi boschivi, comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000, nonché agli art. 80 e 81 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<p>e) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006;</p> <p>f) controllo e vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche";</p> <p>g) controllo e vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e di violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR;</p> <p>h) controllo e vigilanza dell'ambiente tutelato con provvedimenti comunali, provinciali od altri enti territoriali presenti nella Provincia (ordinanze sindacali, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ecc.);</p> <p>i) controllo e vigilanza del benessere animale e dell'anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale";</p> <p>l) controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";</p> <p>m) sorveglianza sulla presenza di scarichi abusivi, da accertare attraverso segnalazioni qualificate agli enti titolari delle funzioni autorizzative (Capo II e Capo III del D.Lgs. n. 152/2006);</p> <p>n) controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003;</p> <p>o) controllo in materia di cave e attività estrattive di cui alla L.R. n. 17/1991;</p> <p>p) collaborazione per le attività di educazione ambientale, informazione, sensibilizzazione anche in supporto agli organismi preposti in materia di educazione ambientale alla sostenibilità, per diffondere la cultura della conservazione della biodiversità.</p>
<b>Destinatari</b>	Cittadini volontari
<b>Requisiti di accesso</b>	<p>Requisiti necessari per la nomina a guardia particolare giurata. Accettazione di quanto previsto dalla L.R. n. 23/89, dallo Statuto del Raggruppamento GEV e dal Regolamento di Servizio approvato dalla Autorità di Pubblica Sicurezza.</p> <p>Avranno priorità i cittadini volontari già iscritti e attivi del Raggruppamento GEV.</p>



<b>Obiettivi formativi del percorso</b>	<p>Mettere in grado i partecipanti al corso di:</p> <p><b>promuovere</b> e diffondere l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrere alla protezione dell'ambiente e più in generale promuovere l'educazione ambientale;</p> <p><b>accertare</b>, nei limiti dell'incarico, violazioni delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché dei provvedimenti istitutivi delle aree protette e dei relativi strumenti di pianificazione ed attuazione comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;</p> <p><b>collaborare</b> con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di polizia forestale, segnalando le infrazioni</p> <p><b>collaborare</b> con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere ecologico;</p> <p><b>esercitare</b> il potere di accertamento, definito dalle direttive regionali, dalla convenzione con ARPAE e dalle convenzioni con gli Enti aventi le specifiche deleghe e competenze.</p>
<b>Durata complessiva</b>	<p><b>100 ore di cui 75 ore di lezioni teoriche. 25 ore fra uscite ed esercitazioni pratiche;</b></p> <p>Per l'accesso all'esame di idoneità per GEV è obbligatoria una frequenza pari a non meno del 75% del monte ore globale</p>
<b>Esame di abilitazione e nomina della Guardia Ecologica Volontaria</b>	<p>La nomina a Guardia Ecologica Volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato l'esame che consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una <b>prova scritta</b> di risposta a quesiti (quiz) sulle materie oggetto del corso;</li> <li>- compilazione di un <b>fac-simile di verbale</b> di accertamento;</li> <li>- un <b>colloquio</b> volto ad accertare la conoscenza della normativa ambientale e le attitudini relazionali del candidato.</li> </ul> <p>L'atto di nomina, a cura della Regione, definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali ed ai corsi di formazione sostenuti, in particolare definisce puntualmente, le norme che prevedono sanzioni pecuniarie per la cui violazione viene conferito il potere di accertamento.</p> <p>L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Prefetto o ad un funzionario da questi delegato.</p>

## Programma del Corso

PRIMA PARTE - DISCIPLINA DEL SERVIZIO



modulo	titolo	contenuti	ore teoria	ore eserc.	ore uscite
1	<b>Le norme del TULPS e il relativo Regolamento</b>  <b>02/03/2023</b>	TULPS Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e suo Regolamento (R.D. n. 773/1931 e R.D. n. 635/1940) La guardia giurata nella legislazione di Pubblica Sicurezza La qualifica di pubblico ufficiale e suo ruolo I poteri ed i compiti delle guardie particolari giurate volontarie Le competenze della Polizia Giudiziaria  <b>Relatore: Dott. Francesco Campanale</b> <i>(Prefettura Forlì-Cesena)</i>	3	0	0
2	<b>La figura giuridica delle GEV</b>  <b>06/03/2023</b>	La Guardia Ecologica Volontaria: profilo e compiti La figura e la funzione della GEV nell'ordinamento regionale e il suo ambito di competenza: le Direttive regionali di attuazione della L.R. n. 23/1989 Requisiti e doveri della Guardia Ecologica Volontaria  <b>Relatore: Sig. Massimiliano Bianchi</b> <i>(Presidente Gev Cesena ODV)</i>	3	0	0
3	<b>Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica</b>  <b>09/03/2023</b>	Il servizio di vigilanza ecologica volontaria nell'ordinamento regionale: L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" I Raggruppamenti delle GEV: organizzazione, regolamenti, struttura, attività, convenzioni e programmi. La riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni: la L.R. n. 13/2015 (Capo I - Sezioni I - II - III - IV) Cenni sull'ordinamento regionale delle associazioni di volontario e Codice del Terzo Settore  <b>Relatore: Sig. Massimiliano Bianchi</b> <i>(Presidente Gev Cesena ODV)</i>	3	0	0
4	<b>Rilevazione ed accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie</b>  <b>13/03/2023</b>	Legge sulla depenalizzazione: Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e ss.mm. "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale Il verbale di accertata violazione Gli illeciti amministrativi e penali L'identificazione del trasgressore Accertamento della violazione, contestazione, notifica e pagamento in misura ridotta Il sequestro amministrativo e il verbale di sequestro  <b>Relatore Dott.ssa Elisa Camorani</b> <i>(Comandante Polizia Provinciale Forlì -Cesena)</i>	3	0	0
5	<b>Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento</b>  <b>16/03/2023</b>	Tecniche di rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie. Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento nell'approccio a seguito di accertamento diretto e applicazione delle sanzioni pecuniarie.  <b>Relatore: Dott.ssa Elisa Camorani</b> <i>(Comandante Polizia Provinciale Forlì -Cesena)</i>	3	0	0
<b>MODULO N.1 - Totale Ore</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SECONDA PARTE - CULTURA GENERALE</b>					
modulo	titolo	contenuti	ore teoria	ore eserc.	ore uscite

6	<p><b>Nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile</b></p> <p><b>20/03/2023</b></p>	<p>Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di catena alimentare, di popolazione. Come evolve un ecosistema. Ecosistemi e loro funzionamento. Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico di un ecosistema. Aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte. Clima, atmosfera, acqua, suolo e inquinamento. Elementi di base di cartografia ed orientamento</p> <p><b>Relatore: Dott.ssa Maria Grazia Tommasini</b> (Entomloga – CRV- Cesena)</p>	3	0	0
7	<p><b>La vegetazione e gli habitat protetti dell'Emilia-Romagna</b></p> <p><b>23/03/2023</b></p>	<p>Introduzione alla conoscenza della flora e della vegetazione dell'Emilia-Romagna Gli aspetti vegetazionali del territorio costiero, pianiziale, collinare e montano La Direttiva Habitat (Habitat e flora) La flora protetta dell'Emilia-Romagna Gli habitat protetti dell'Emilia-Romagna La vegetazione e la flora spontanea della Provincia di riferimento Introduzione alla normativa regionale</p> <p><b>Relatore: Sig. Fabio Semprini</b> (Società Studi Naturalistici della Romagna)</p>	3	0	0
8	<p><b>Uscita all'interno di un'area naturale protetta Rete Natura 2000</b></p> <p><b>25/03/2023</b></p>	<p>SIC "Monte Fumaiolo, Balze, Verghereto" Escursione didattica nell'area del Monte Fumaiolo ( Sassoni – Ripa della Moia – Sant'Alberico – Celle)</p> <p><b>Accompagnatore: Bianchi Massimiliano – Battistini Piero</b> (Gev Cesena ODV)</p>	0	0	4
9	<p><b>La fauna selvatica in Emilia-Romagna</b></p> <p><b>27/03/2023</b></p>	<p>Introduzione alla conoscenza della fauna selvatica della regione Emilia-Romagna ed ai suoi habitat Fauna protetta Le specie faunistiche protette presenti sul territorio regionale Fauna selvatica della provincia di Forlì-Cesena La Direttiva Uccelli (Direttiva n. 79/409/CEE) Legge 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio DPR 357/97 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche Le specie esotiche invasive del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" Introduzione alla normativa regionale</p> <p><b>Relatore: Dott. Giancarlo Tedaldi</b> ( Direttore della Riserva Nat. Orient. Scadavilla)</p>	3	0	0
10	<p><b>La geografia dell'Emilia-Romagna</b></p> <p><b>30/03/2023</b></p>	<p>Geografia dell'Emilia-Romagna Elementi di cartografia: orientamento, carte topografiche e</p>	3	0	0

		tematiche, scala, curve di livello  utilizzo della cartografia e degli strumenti digitali: cartografia interattiva regionale, GPS La rete sentieristica regionale (CAI, Alta Via dei Parchi, Ciclovie dei Parchi, ecc.)  <b>Relatore: Dott. Fiorenzo Rossetti</b> ( Regione Emilia-Romagna)			
11	<b>Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e luminoso</b>  <b>03/04/2023</b>	Fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e per l'ambiente. Principali tecniche di depurazione ed antinquinamento  <b>Relatore: Dott. Francesco Vitali</b> ( Arpae – Sez. di Forlì-Cesena)	3		
12	<b>Nozioni di educazione ambientale e di comunicazione in ambito ambientale</b>  <b>05/04/2023</b>	Accenno a metodologie didattiche per sviluppare interventi di educazione ambientale Accenno a metodologie di comunicazione di interventi di informazione e comunicazione Analisi di esempi di interventi di educazione ambientale e dei relativi materiali  <b>Relatore: Maria Luisa Borrettini</b> (Presidente Gev Reggio Emilia)	3	0	0
			18	0	4
<b>MODULO N.2 - TOTALE ORE</b>			<b>22</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

<b>TERZA PARTE - NORMATIVE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>					
<b>modulo</b>	<b>titolo</b>	<b>contenuti</b>	<b>ore teoria</b>	<b>ore eserc</b>	<b>ore uscite</b>
13	<b>Il sistema delle aree naturali protette in Emilia-Romagna</b>  <b>06/04/2023</b>	Legge 6/12/1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" Legge Regionale 17/02/2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti Rete Natura 2000" Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano. Regolamenti delle aree protette Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali – Titolo I (Rete Natura 2000)" Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi regionali" Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unione successive modifiche  Regolamenti vigenti nelle aree naturali protette  <b>Relatore: Dott. Nevio Agostini</b> (Ente per la Gestione dei Parchi e Biodiversità-Romagna)	3	0	0

14	Uscita sul territorio in area naturale protetta <b>08/04/2023</b>	Visita presso la Riserva Naturale Orientata Bosco di Scardavilla nel comune di Meldola <b>Accompagnatore: Dott. Giancarlo Tedaldi</b> ( <i>Direttore della Riserva Nat. Orient. Scadavilla</i> )	0	0	4
15	Il sistema delle aree naturali protette nella provincia di riferimento <b>10/04/2023</b>	Le aree naturali protette presenti nella Provincia di riferimento: caratteristiche, habitat e specie presenti Eventuali regolamenti vigenti e modalità di fruizione delle aree naturali protette Le sanzioni amministrative previste all'interno delle aree naturali protette: esempi e casi di applicazioni <b>Relatore: Dott. Giancarlo Tedaldi</b> ( <i>Direttore della Riserva Nat. Orient. Scadavilla</i> )	3	0	0
16	La Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna <b>13/04/2023</b>	DPR n. 357/97 "Regolamento di attuazione Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali nonché della flora e fauna selvatica" Legge Regionale 17/02/2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti Rete Natura 2000" Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali - Titolo I (Rete Natura 2000) - Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi regionali" Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano" Misure di conservazione e gestione ZPS ai sensi Direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE, DPR 357/97 e D.M. 184/07" Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale, Province, Comuni e loro Unione successive modifiche" DGR n. 1191/07 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04" DGR n. 79/2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/2009". <b>Relatore: Dott. Nevio Agostini</b> ( <i>Ente per la Gestione dei Parchi e Biodiversità-Romagna</i> )	3	0	0
17	I siti della Rete Natura 2000 nella Provincia di riferimento <b>17/04/2023</b>	I siti della Rete Natura 2000 nella Provincia di riferimento: caratteristiche, habitat e specie presenti Misure vigenti e modalità di fruizione dei siti: esempi e casi pratici di applicazione delle Misure di conservazione <b>Relatore: Dott. Giancarlo Tedaldi</b> ( <i>Direttore della Riserva Nat. Orient. Scadavilla</i> )	3	0	0

18	<b>ESERCITAZIONE</b> <b>20/04/2023</b>	<p>Compilazione di verbali inerenti infrazioni e di accertata violazione in materia di siti della Rete Natura 2000 e aree naturali protette</p> <p><b>Relatore: Sig. Massimiliano Bianchi</b> (<i>Presidente Gev Cesena ODV</i>)</p>	0	3	0
19	<b>Uscita all'interno di un'area protetta "Parco Nazionale"</b>	<p>Visita presso la località Campigna – P.sso della Calla all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.</p> <p><b>Accompagnatore: Dott. Andrea Boscherini</b> (<i>Divulgatore scientifico</i>)</p>	0	0	4
20	<b>La flora protetta e i prodotti del sottobosco - La tutela degli alberi monumentali in EMILIA-OMAGNA</b> <b>24/04/2023</b>	<p>L.R. n. 2/1977 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura." Art. 6, L.R. n. 2/1977 "Alberi monumentali regionali" Art. 7, Legge n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"</p> <p><b>Relatore: Carabinieri Forestali</b> (<i>Comando Prov.le di Forli-Cesena</i>)</p>	3	0	0
21	<b>Foreste e Regolamento forestale</b> <b>27/04/2023</b>	<p>Regio Decreto Legislativo 30/12/1923 n. 3267 "Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e sue modifiche Deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995 "Prescrizione di massima di polizia forestale" (e sue modifiche in corso di approvazione ) Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"- Legge 950/1967 "sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale Decreto legislativo 5 aprile 2018 , 34 "testo unico in materie di foreste e filiere forestali"; e il Regolamento regionale 1° agosto 2018 n. 3 "Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 39/1984 Legge regionale n. 30/1981 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6"</p> <p><b>Relatore: Carabinieri Forestali</b> (<i>Comando Prov.le di Forli-Cesena</i>)</p>	3	0	0

22	<p><b>Uscita all'interno del comprensorio cesenate</b></p> <p><b>29/04/2023</b></p>	<p>Uscita indirizzata alla conoscenza degli alberi monumentali del comprensorio cesenate nelle seguenti località:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ San Vittore di Cesena</li> <li>➤ San Carlo di Cesena</li> <li>➤ Pontepietra di Cesena</li> <li>➤ Longiano</li> <li>➤ Sogliano</li> </ul> <p><b>Accompagnatore: Sig. Franco Bruno</b>, responsabile Gev del progetto sul monitoraggio e censimento alberature monumentali organizzato dalla Regione Emilia-Romagna. ( <i>Gev Cesena ODV</i> )</p>	0	0	4
23	<p><b>La fauna selvatica e ittica in Emilia-Romagna - L'attività venatoria e ittica nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000</b></p> <p><b>04/05/2023</b></p>	<p>Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio " (cenni) Legge regionale 15 febbraio 1994, n.8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni (cenni) Legge regionale 22 febbraio 1993 n.11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna" (cenni) L'attività venatoria e ittica all'interno delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000</p> <p><b>Relatore: Massimiliano Bianchi</b> (<i>Presidente Gev Cesena ODV – Guardia Venatoria Vol. Prov. Forlì-Cesena</i>)</p>	3	0	0
24	<p><b>Esercitazione</b></p> <p><b>08/05/2023</b></p>	<p>Compilazione di verbali inerenti infrazioni e di accertata violazione in materia di funghi e tartufi, di flora spontanea protetta e prodotti del sottobosco</p> <p><b>Relatore: Sig. Massimiliano Bianchi</b> (<i>Presidente Gev Cesena ODV</i>)</p>	0	3	0
25	<p><b>Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione dei funghi e dei tartufi</b></p> <p><b>11/05/2023</b></p>	<p>Legge regionale 2/09/1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale in attuazione della legge 16/12/85 n. 752" e sue modifiche Legge regionale 2/04/1996 n. 6 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della L. 23/08/1993 n. 352 I</p> <p><b>Relatore: Carabinieri Forestali</b> (<i>Comando Prov.le di Forlì-Cesena</i>)</p>	3	0	0
26	<p><b>La fauna minore e le specie esotiche invasive in Emilia-Romagna</b></p> <p><b>15/05/2023</b></p>	<p>Legge Regionale 31/07/2006 n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" relativamente alla fauna minore</p> <p><b>Relatore: Dott. Andrea Boscherini</b> ( <i>Divulgatore scientifico</i> )</p>	3	0	0

27	<p align="center"><b>Spandimento agronomico dei liquami</b></p> <p align="center"><b>18/05/2023</b></p>	<p>Direttiva 91/676/CEE "Direttiva Nitrati"</p> <p>- DM 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"</p> <p>- Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue".</p> <p>- Legge regionale 6/03/2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali - Capo III Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" "Attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali del 7/04/2006 - Titolo III Disposizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili pratiche agricole obbligatorie"</p> <p>- Legge regionale 29/09/2003 n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" direttive regionali di applicazione</p> <p>Determinazione dirigenziale n. 19993/2018 "Regolamento regionale n. 3/2017. Decorrenza del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento, del digestato e delle acque reflue".</p> <p><b>Relatore: Dott. Francesco Vitali</b> (<i>Arpae sez. Forli-Cesena</i>)</p>	3	0	0
28	<p align="center"><b>Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti</b></p> <p align="center"><b>22/05/2023</b></p>	<p>Legge regionale 12/07/1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti"</p> <p>- Decreto Legislativo 5/02/1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389</p> <p>- Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 - Parte quarta - "Norme in materia ambientale"</p> <p>I regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti e i gestori di riferimento</p> <p><b>Relatore: Dott.ssa Maria Serena Bonoli</b> (<i>Arpae sez. Forli-Cesena</i>)</p>	3	0	0
29	<p align="center"><b>Esercitazione</b></p> <p align="center"><b>25/05/2023</b></p>	<p>Compilazione di verbali inerenti infrazioni e di accertata violazione in materia di abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti, spandimento agronomico e dei liquami .</p> <p><b>Relatore: Sig. Massimiliano Bianchi</b> (<i>Presidente Gev Cesena ODV</i>)</p>	0	3	0
30	<p align="center"><b>Tutela del paesaggio e del verde urbano. Regolamenti Comunali ed Ordinanze sindacali in materia ambientale</b></p> <p align="center"><b>29/05/2023</b></p>	<p>Decreto Legislativo 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" - Parte III. Cenni al Piano territoriale paesistico regionale e alla pianificazione urbanistico territoriale provinciale e comunale"</p> <p>Regolamenti del verde urbano e ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente</p> <p><b>Relatore: Dott. Graziano Fabro – Responsabile Settore Verde Pubblico</b> (<i>Comune di Cesena</i>)</p>	3	0	0

31	<b>Inquinamento luminoso e controllo in materia di attività estrattive</b> <b>01/06/2023</b>	Legge regionale 29/09/2003 n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e direttive regionali di applicazione L.R. n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modificazioni <b>Relatore: Ing. Manuela Campoli</b> (Regione Emilia-Romagna Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio AREA ROMAGNA)	3	0	0
32	<b>Benessere animale e anagrafe canina</b> <b>05/06/2023</b>	L. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" L.R. 27/2004 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" L.R. 5/2005 e ss.mm. "Norme a tutela del benessere animale" Regolamenti Comunali <b>Relatore: Sig. Massimiliano Bianchi</b> (Presidente Gev Cesena ODV – Delegato Prov.le Federgev-Italia / Nucleo Zoofile) – <b>Dott. Veterinario Daniele Belardinelli</b> (Delegato Naz. ENCI)	3	0	0
			42	9	8
		<b>MODULO N.3 - TOTALE ORE</b>	59		
		<b>TOTALE ORE PARZIALI CORSO DI FORMAZIONE GEV</b>	75	9	16
		<b>TOTALE ORE CORSO DI FORMAZIONE GEV</b>	100		





**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.